



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA  
(C.U.C.)**

**tra i Comuni di**

**Palazzolo sull'Oglio, Gussago e Rodengo Saiano**

**Provincia di Brescia**

**Presso il comune di Palazzolo sull'Oglio**

**via XX Settembre, 32 - 25036 - Palazzolo sull'Oglio (BS)**

**DISCIPLINARE DI GARA  
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE  
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO PISCINA COMUNALE  
DI PIAZZALE J.F. KENNEDY  
PERIODO 01/09/2024 – 31/08/2043  
CIG B0ECD6F55D**

**INDICE**

**OGGETTO DELLA GARA**

**PREMESSE**

- CAPO 1. PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO**
- CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI**
- CAPO 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE**
- CAPO 4. DURATA DELLA CONCESSIONE E OPZIONI**
- CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**
- CAPO 6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE**
- CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (CRITERI DI SELEZIONE)**
- CAPO 8. AVVALIMENTO**
- CAPO 9. SUBAPPALTO**
- CAPO 10. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**
- CAPO 11. GARANZIA PROVVISORIA**
- CAPO 12. ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC**
- CAPO 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA**
- CAPO 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO**
- CAPO 15. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- CAPO 16. OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA**
- CAPO 17. OFFERTA ECONOMICA**
- CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE**
- CAPO 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**
- CAPO 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA**
- CAPO 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA**
- CAPO 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE**
- CAPO 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE**
- CAPO 24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

- CAPO 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**
- CAPO 26. PATTO DI INTEGRITÀ**
- CAPO 27. ACCESSO AGLI ATTI**
- CAPO 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**
- CAPO 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**
- CAPO 30. RISERVA DI AGGIUDICAZIONE**

**DISCIPLINARE DI GARA**  
**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE**  
**DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'IMPIANTO NATATORIO PISCINA COMUNALE**  
**DI PIAZZALE J.F. KENNEDY**  
**PERIODO 01/09/2024 – 31/08/2043**  
**CIG B0ECD6F55D**

**OGGETTO DELLA GARA:**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 per l'affidamento mediante concessione, ai sensi dell'art. 176 e seguenti del D.Lgs. 36/2023, del servizio di gestione dell'impianto natatorio piscina comunale sita in Piazzale J.F. Kennedy per il periodo dal 01/09/2024 al 31/08/2033

L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 185 e 108, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

**PREMESSE:**

**art. 1 – Individuazione della concessione**

1. Il Comune di Palazzolo sull'Oglio, in qualità di Stazione Appaltante (di seguito denominato "Comune"), in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 283 del 21 marzo 2024, indice gara europea per l'affidamento in concessione 01/09/2024 al 31/08/2043, del servizio di gestione dell'impianto natatorio comunale sito in Piazzale J.F. Kennedy (di seguito denominato "Piscina").

2. L'affidamento avviene mediante procedura aperta, di cui all'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 (di seguito "Codice"), interamente gestita tramite sistema telematico, e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, del Codice, secondo i criteri fissati al successivo capo 22 del presente disciplinare ai sensi dell'art. 185 del Codice.

**Art. 2 – Stazione appaltante e profilo di committente**

1. Sono individuati i seguenti riferimenti della Stazione appaltante:

a) Stazione appaltante: CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI PALAZZOLO SULL'OGGIO – GUSSAGO E RODENGO SAIANO;

b) Identificativi fiscali:

--- Codice fiscale 00400530176 e partita IVA 00559720982

--- Codice univoco ufficio (registrato all'IPA per la fatturazione elettronica): UF3TE3

c) URL: <https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it>

d) e-mail: [ragioneria@comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:ragioneria@comune.palazzolosulloglio.bs.it)

e) domicilio digitale (PEC): [protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:protocollo@cert.comune.palazzolosulloglio.bs.it)

f) RUP: Dott. Giuseppe Gallone

--- e-mail dedicata del RUP: [giuseppe.gallone@comune.palazzolosulloglio.bs.it](mailto:giuseppe.gallone@comune.palazzolosulloglio.bs.it)

--- telefono dedicato del RUP: 0307405560 - 0307405609

2. Il sito internet della Stazione Appaltante, sul quale reperire informazioni sulla presente procedura di Gara, nella sezione Amministrazione Trasparente, è accessibile all'indirizzo internet <https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it>.

La documentazione di gara è disponibile anche sulla piattaforma elettronica certificata a disposizione della Stazione Appaltante al seguente indirizzo: <https://cucpalazzolosulloglio.traspare.com>

### **Art. 3 - termini per lo svolgimento della procedura**

1. Nel presente Disciplinare di gara:
  - a) Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stabilito alle **ore 18:00 di lunedì 20 maggio 2024**
  - b) la prima seduta di gara è convocata in forma pubblica alle **ore 10:00 di martedì 28 maggio 2024;**
  - c) il termine di cui alla lettera a) è perentorio, pertanto:
    - le offerte tardive non sono ammesse e sono irrimediabilmente escluse ai sensi dell'articolo 70, comma 4, lettera b), del Codice;
    - in ogni caso il ritardo è a rischio esclusivo dell'Offerente e la Stazione appaltante non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi dell'eventuale ritardo o del mancato recapito dell'offerta;
2. L'Offerta, dopo il termine di scadenza di cui al comma 1, lettera a), è irrevocabile e l'Offerente è vincolato alla propria offerta per **180** (centottanta) giorni. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante può chiedere agli Offerenti di confermare la validità dell'Offerta sino alla data indicata nella richiesta e comunque per un tempo non superiore ad altri **180** (centottanta) giorni; il mancato riscontro positivo alla richiesta di cui alla lettera a) è considerato a tutti gli effetti come comportamento concludente di rinuncia dell'Offerente alla partecipazione alla gara e la relativa Offerta è archiviata.
3. Tutti i termini, ove non diversamente specificato, sono calcolati in conformità Regolamento CEE n. 1182/71 del Consiglio del 3 giugno 1971 ed è sempre fatto salvo il loro differimento reso pubblico con le modalità di cui al punto 2.3.
4. Nel presente Disciplinare di gara:
  - a) sono riportate le modalità, le condizioni, i termini e ogni altra informazione utile per gli Offerenti, la documentazione da presentare e i criteri di presentazione e di esame delle offerte;
  - b) ogni riferimento e contenuto di un punto, sezione, paragrafo o Capo contrassegnati da uno, due o tre caratteri, si intende esteso a tutte le parti subalterne individuate con più caratteri dei quali il primo o i primi due, sono in comune con il punto, sezione, paragrafo o Capo immediatamente precedente, secondo una struttura gerarchica;
  - c) anche con riferimento alle Premesse, sono assunte le definizioni di cui al presente articolo;d) restano ferme le definizioni riportate all'interno del corpo del testo del presente Disciplinare, nonché, in via suppletiva, le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

### **art. 4 – Definizioni utilizzate**

1. Nel presente Disciplinare di gara sono assunte le seguenti definizioni di carattere generale:
  - a) «**Codice dei contratti**»: il Codice dei contratti pubblici, e relativi Allegati, approvato con il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, nella versione vigente e applicabile alla data di indizione della gara;
  - c) «**CAD**»: il Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
  - d) «**Codice antimafia**»: il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);
  - e) «**DGUE**»: il documento di gara unico europeo di cui all'articolo 59 della Direttiva e dell'Allegato 2 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016, come adattato alla presente gara, descritto al punto 15.3 e il cui modello è reso disponibile

in formato telematico all'interno della piattaforma di approvvigionamento digitale; è relativo a ciascun Operatore economico in qualunque modo coinvolto nella gara;

f) «**Piattaforma**» o «**Piattaforma telematica**»: la Piattaforma telematica di e-procurement che costituisce il sistema elettronico informatico di cui all'articolo 25, del Codice;

2. Sono inoltre assunte le seguenti definizioni di carattere specifico:

a) «**Data di indizione della gara**»: ai fini degli effetti giuridici la data di pubblicazione del Bando di Gara, di cui il presente Disciplinare di gara è parte integrante e sostanziale, sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, ai sensi degli artt. 28 e 85 del Codice.

b) «**Offerta**» (ove citata senza altre specificazioni): convenzionalmente il Plico virtuale telematico, con il complesso della documentazione amministrativa e della documentazione di Offerta, caricato sulla Piattaforma, composto dalle Buste telematiche di cui al punto 12.1, comma 1; distinta nei seguenti plichi virtuali:

--- «**Busta Amministrativa**» o «**Busta della Documentazione amministrativa**» o «**Busta A**», la busta con l'intera documentazione richiesta per la partecipazione, costituita dalla documentazione amministrativa di cui al Capo 15

--- «**Busta Tecnica**» o «**Busta dell'Offerta Tecnica**» o «**Busta B**», la busta contenente la relazione del progetto tecnico organizzativo, costituito dall'offerta tecnico-organizzativa di cui al Capo 16, anche semplicemente «**Offerta tecnica**»;

--- «**Busta Economica**» o «**Busta dell'Offerta economica**» o «**Busta C**», la busta contenente la dichiarazione di Offerta economica costituita dall'Offerta di prezzo di cui al Capo 17, anche semplicemente «**Offerta economica**»;

c) «**Operatore economico**»: una persona fisica o un'entità giuridica, di cui all'articolo 65 del Codice, nonché al Capo 5 del Disciplinare, che opera in piena autonomia professionale, costituisce un autonomo centro di imputazione di rapporti giuridici e, qualora imposto dalla legislazione fiscale, titolare di propria partita IVA, quale Operatore economico:

--- che opera individualmente o in forma societaria, autonomamente o come componente di una Forma aggregata, consorzio o consorziato;

--- ausiliario, oppure cedente o affittante l'azienda o il ramo d'azienda ad altro Operatore economico nell'anno antecedente la data di indizione della gara;

d) «**Offerente**»: un Operatore economico che presenta offerta autonomamente, o più Operatori economici in una Forma aggregata di cui alla lettera e) che partecipano unitariamente e presentano un'unica offerta in solido tra loro;

e) «**Forma aggregata**»: gli Operatori economici riuniti in consorzi stabili (art. 65 del Codice), raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'art. 68 del Codice.

## CAPO 1. PIATTAFORMA TELEMATICA: UTILIZZO E FUNZIONAMENTO

### 1.1 INDIVIDUAZIONE DELLA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

1. La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica TRASPARE accessibile all'indirizzo: <https://cucpalazzolosulloglio.traspares.com/>
2. L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.
3. L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto-responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.  
La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
  - difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
  - utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare ed a quanto previsto nella relativa documentazione reperibile al seguente link: <https://palazzolosulloglio.traspares.com> - sezione documentazione, facente parte integrante e sostanziale del presente Disciplinare di gara, ove sono descritte in particolare le informazioni riguardanti la Piattaforma di Intermediazione telematica, la dotazione informatica necessaria per la partecipazione alla presente procedura, la registrazione alla Piattaforma e la forma delle comunicazioni da utilizzare per la presente procedura.
4. In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la Stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.
5. La Stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.
6. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
7. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.
8. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

9. La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
10. L'utilizzo della Piattaforma:
- a) comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, nel predetto documento nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma;
  - b) manleva la Stazione appaltante da ogni responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati o di documenti o nella presentazione della domanda o dell'offerta, di malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:
    - difetti di funzionamento delle attrezzature, dei sistemi di collegamento e dei programmi impiegati dal singolo Operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
    - utilizzo della Piattaforma da parte dell'Operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel manuale operativo allegato alla documentazione di gara e reperibile all'indirizzo <https://cucpalazzolosulloglio.trasparenza.gov.it> - sezione documentazione
11. La Piattaforma, nell'ambito della gara:
- a) registra le attività e le operazioni effettuate, le quali:
    - sono attribuite all'Operatore economico che ha effettuato l'accesso;
    - si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.
  - b) è accessibile in qualsiasi orario e in qualsiasi giorno dalla data di indizione della gara di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), delle Premesse, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo 4, comma 1, delle Premesse; è fatto salvo il verificarsi di malfunzionamenti, interruzioni o sospensioni tecniche di manutenzione o riparazione nel qual caso trova applicazione l'art. 25, comma 2, del Codice.
12. La Piattaforma assicura l'integrità, la segretezza e la non disponibilità a soggetti non autorizzati delle informazioni, anche attraverso l'uso di idonee tecniche di crittografia e offuscamento a protezione delle stesse, mantenendo, altresì, la tracciabilità degli accessi.
13. Gli atti, i documenti, i dati, nonché le comunicazioni inseriti e presenti sulla Piattaforma sono acquisiti o redatti in un formato idoneo alla conservazione secondo le modalità stabilite dall'art. 44 del D.Lgs. n. 82/05. Gli stessi sono raccolti in un fascicolo informatico, gestito dalla Piattaforma e disponibile alla stazione appaltante, che provvede alla sua conservazione.
14. Ogni operazione effettuata attraverso la Piattaforma è memorizzata nelle registrazioni della Piattaforma quale strumento con funzioni di attestazione e tracciabilità di ogni attività compiuta nella Piattaforma. Della data e dell'ora di arrivo della domanda di partecipazione fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.
15. Le registrazioni hanno carattere riservato e non sono divulgate a terzi, salvo ordine dell'Autorità Giudiziaria o in caso di legittima richiesta di accesso agli atti.
16. La Piattaforma consente la gestione delle sedute della commissione di gara in modalità telematica.
17. La Stazione appaltante, anche tramite il Gestore, si impegna ad adottare tutte le precauzioni e gli accorgimenti tecnici per proteggere la sicurezza dei dati e delle informazioni scambiate per la partecipazione alla procedura di gara e lo svolgimento della stessa, al fine di impedirne l'accesso a terzi non autorizzati.

18. In caso di malfunzionamenti della Piattaforma non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, la Stazione appaltante, al fine di assicurare la massima partecipazione, dispone la proroga dei termini di presentazione delle offerte per un periodo pari al tempo del malfunzionamento, ovvero, se del caso, può disporre di proseguire la gara in altra modalità, dandone comunicazione con le modalità di cui al punto 2.3.

## 1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente Disciplinare e nella documentazione di utilizzo della Piattaforma (Guide e manuali dal seguente link <https://cucpalazzolosulloglio.trasparenza.gov.it> nella sezione documentazione di gara

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
  - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
  - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
  - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
    - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno Stato membro;
    - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
    - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

## 1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

Innanzitutto bisogna autenticarsi attraverso uno dei sistemi di autenticazione proposti dal seguente link: <https://cucpalazzolosulloglio.trasparenza.gov.it>

Successivamente, per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, ciascun operatore



economico è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione alla Piattaforma, accedendo al portale <https://cucpalazzolosulloglio.traspare.com>

## CAPO 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

### 2.1 DOCUMENTI DI GARA

1. La documentazione di gara comprende:
  - Capitolato di gara e allegati;
  - Bando di gara;
  - Disciplinare di gara e allegati;
  - in attuazione dell'articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012 e dell'articolo 83-bis, comma 3, del Codice antimafia, nonché dei principi generali in materia di trasparenza:
    - il «Codice di comportamento» ed il «Patto di integrità», allegati al Piano Integrato per le Attività e l'Organizzazione, adottato definitivamente con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 7 del 30 gennaio 2024.
  - le istruzioni e le regole tecniche per l'accesso e l'uso della Piattaforma di cui al Capo 1. (Manuale operativo gara telematica: “MO – Procedura OEPV – Senza Marca.pdf”)
2. La documentazione di gara è disponibile in formato elettronico sul sito istituzionale del Comune di Palazzolo sull'Oglio: <https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it> sia nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di Gara e Contratti che al seguente link: [https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/bandi\\_e\\_concorsi](https://www.comune.palazzolosulloglio.bs.it/bandi_e_concorsi) nel rispetto delle regole tecniche di cui alle Linee guida dell'AGID approvate con deliberazione n. 157/2020. La documentazione di gara è altresì disponibile all'interno della Sezione bandi della Piattaforma TRASPARE all'indirizzo <https://cucpalazzolosulloglio.traspere.com>

### 2.2 CHIARIMENTI

1. Ai sensi dell'articolo 88, comma 3, del Codice, è possibile chiedere chiarimenti e informazioni o presentare quesiti sulla procedura, diversi da quelli sul funzionamento della Piattaforma telematica.
2. Le richieste di cui al comma 1, a pena di irricevibilità, devono essere formulate **entro il giorno 12 maggio 2024** ed essere recapitate esclusivamente mediante la Piattaforma compilando a video l'apposito form;
  - a) all'evasione delle richieste entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento e comunque, se presentate in tempo utile per la loro evasione, e comunque entro la data limite di 6 (sei) giorni lavorativi antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle offerte;
  - b) ad inviare la risposta all'Operatore economico che ha formulato la richiesta;
  - c) a pubblicare la richiesta e la relativa evasione, in forma anonima, sulla Piattaforma, omettendo i riferimenti che possono identificare l'operatore economico;
  - d) la Piattaforma dispone e mette a disposizione un'area riservata o una sezione personale analoga accessibile solo al singolo Offerente; le richieste e le relative evasioni di cui alla lettera c) devono essere fatte e sono rese disponibili esclusivamente in tale collocazione della Piattaforma. In tal caso:
    - l'Offerente non può invocare la mancata conoscenza del contenuto;
    - la disponibilità equivale alla comunicazione al domicilio digitale di cui al punto 2.3, comma 1;
3. Per ragioni di economia generale, prima di presentare un quesito l'Operatore economico deve:

- a) visionare costantemente la sezione dedicata ai chiarimenti della Piattaforma telematica;
  - b) consultare i quesiti e le risposte già pubblicati e accertarsi che la soluzione non sia già disponibile;
  - c) accertarsi che la questione posta non trovi soluzione diretta e inequivocabile nelle disposizioni di legge o nella Documentazione di gara, tale da essere immediatamente comprensibile applicando l'ordinaria diligenza e professionalità, senza alcuno spazio interpretativo o applicativo diverso;
  - d) prendere atto che la Stazione appaltante non può formulare proposte, suggerimenti o chiarimenti che possono influenzare, anche parzialmente, i contenuti delle offerte rimessi alla responsabilità esclusiva dell'Offerente;
  - e) prendere atto che la Stazione appaltante non è tenuta a rispondere a quesiti ricadenti in una delle condizioni di cui alle lettere precedenti.
4. La Stazione appaltante non è tenuta a rispondere alle richieste:
- a) pervenute tardivamente;
  - b) presentate con modalità diverse da quelle di cui al comma 2 o fatte telefonicamente se non confermate con le modalità di cui allo stesso comma 2.
5. Le comunicazioni avvengono solo con le modalità di cui al comma 2 e non sono gestite né considerate le risposte inoltrate dall'Offerente a riscontro delle e-mail ricevute, poiché la casella PEC non gestisce le e-mail in entrata.

## **2.3 COMUNICAZIONI**

1. Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma TRASPARE. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione. Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all'attivazione del soccorso istruttorio avvengono tramite invio di comunicazione PEC mediante l'utilizzo dell'apposita sezione della Piattaforma TRASPARE. In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

## **2.4. RESPONSABILITÀ, SCAMBI DI INFORMAZIONI, ALTRE PRESCRIZIONI GENERALI**

### **2.4.1. Assunzione di responsabilità e autorizzazione all'accesso**

- 1. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento la piena conoscenza del contenuto della documentazione di gara e delle relative clausole che regolano la partecipazione, le offerte e l'aggiudicazione.
- 2. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente senza altro adempimento, l'accesso dei controinteressati alla documentazione di cui al comma 3, senza il ricorso alla previa notifica di cui all'articolo 3 del d.P.R. n. 184 del 2006 e all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 33 del 2013, e senza la necessità del consenso del titolare dell'Offerta.
- 3. Fermo restando quanto previsto al punto 29 in materia di trattamento dei dati personali, l'accesso di cui al comma 2, è disciplinato dal punto 27.

### **2.4.2. Clausole di prevalenza**

- 1. Per quanto riguarda:

- a) il procedimento di scelta del contraente il presente Disciplinare di gara prevale su ogni altra documentazione preparatoria anche di natura in astratto contrattuale eventualmente difforme, predisposta dalla Stazione appaltante e contenuta negli atti di cui al punto 2.1.
  - b) le condizioni essenziali e decisive ai fini del rispetto dei principi di concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità, sono tutelate dalle clausole del presente Disciplinare di gara, redatto con riguardo alla prevalenza dei principi comunitari sulle disposizioni interne in conflitto con i primi, quale il principio indefettibile del divieto di discriminazione tra Operatori economici in ragione della loro forma giuridica secondo il principio di «neutralità delle forme giuridiche dei partecipanti» (articoli 54 e 101, comma 1, lettera d), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e articolo 19, paragrafi 1 e 2, della Direttiva).
2. In tutti i casi in cui si riscontri una discrepanza, una difformità, uno scostamento o un'apparente contraddizione tra il presente Disciplinare di gara o ogni altra documentazione diversa dal Disciplinare, oppure rispetto alla prassi, alla disciplina del Codice, nonché rispetto a ogni altra norma diversa dalle norme penali e dalla disciplina in materia antimafia, tali fattispecie trovano la loro ammissibilità ai sensi delle norme di cui al comma 1, lettera c).

### **2.4.3. Lingua e valuta utilizzate**

1. Tutti gli atti presentati alla Stazione appaltante, compresa la documentazione e le dichiarazioni di qualunque genere, la corrispondenza, le richieste di chiarimenti, le offerte, le evasioni dei soccorsi istruttori, la documentazione a comprova dei requisiti e le giustificazioni delle offerte anormalmente basse, devono essere redatti e prodotti in lingua italiana. Si precisa quanto segue:
  - a) in caso di utilizzo di una lingua diversa dall'italiano, gli atti di cui al comma 1 devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana, certificata come conforme all'originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale; il testo tradotto ha natura fidefacente rispetto alla versione originaria.
  - b) in caso di mancanza, incompletezza o palese irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio ai sensi dell'articolo 101, del Codice, come previsto dal Capo 13 del Disciplinare.
2. La valuta ufficiale utilizzata nella presente procedura è l'euro (Codice EUR, standard ISO 4217), tutti gli importi citati nella documentazione di gara sono espressi in euro.

<b>CAPO 3. OGGETTO DELLA CONCESSIONE</b>
--

### **3.1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. La concessione è costituita da un unico lotto dal momento che tutti i servizi richiesti sono relativi alla gestione della Piscina.
2. Nomenclatura:
  - a) CPV: 92610000-0 – Servizi di gestione di impianti sportivi
  - b) Codice NUTS: ITC 47
  - c) Località : Piazzale John Fitzgerald Kennedy, Palazzolo sull'Oglio.
3. Valore stimato della concessione al netto di IVA: € **29.721.000,00** (euro ventinovemilionesettecentoventunomila), calcolato ai sensi dell'art. 179 del Codice.
4. Importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0 e/o altre imposte e contributi di legge esclusi.
5. **L'importo posto a base di gara è dato dal canone annuo concessorio pari ad Euro 150.000,00,**

L'importo a base d'asta è al netto dell'I.V.A., attualmente stabilita nella misura del 22%. Il canone è assoggettato a rivalutazione ISTAT, come disciplinato all'art. 7, comma 17, del capitolato a partire dal secondo anno di durata della concessione, ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a), del Codice;

6. Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del Codice, si precisa che la concessione è costituita da un unico lotto poiché le prestazioni oggetto di affidamento non risultano frazionabili o ulteriormente suddivisibile in termini fisici o prestazionali senza compromettere l'efficacia complessiva del servizio da espletare.
7. L'importo posto a base di gara comprende i costi della manodopera calcolati, ai sensi dell'art. 41, comma 14, del Codice, in complessivi € 370.000,00, su base annua, come indicato nel piano economico finanziario posto a base di gara
8. Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del Codice, il contratto collettivo applicato al personale è il CCNL per i dipendenti degli impianti e delle attività sportive profit e no profit, contrassegnato dal codice **H077** e reperibile al seguente indirizzo: <https://www.cnel.it/Archivio-Contratti/Contrattazione-Nazionale/Ricerca-CCNL>

## **CAPO 4. DURATA DELLA CONCESSIONE E OPZIONI**

### **4.1 DURATA**

1. La durata della concessione è di 20 anni, dal 01/09/2024 al 31/08/2043.

### **4.2 MODIFICA DEL CONTRATTO**

1. Le concessioni possono essere modificate senza una nuova procedura di aggiudicazione nei casi previsti dall'art. 189 del Codice.

### **4.3 REVISIONE PREZZI**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alla prestazione principale.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b del Codice:

gli indici dei prezzi al consumo

gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi

gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie

Il canone di concessione sarà rivalutato secondo l'indice FOI elaborato dall'ISTAT a partire dal secondo anno contrattuale, ai sensi dell'art. 189, comma 1, lett. a), del Codice.

## **CAPO 5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

### **5.1 – Operatori economici che possono concorrere:**

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri

consorziate sono tenuti ad indicare per quali consorziate il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorzio esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche da un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

## CAPO 6. REQUISITI GENERALI E CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La sussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 comporta l'esclusione diretta mentre la sussistenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 deve essere accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

### **Self cleaning**

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso.

Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

### **Altre cause di esclusione**

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

## CAPO 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA (CRITERI DI SELEZIONE)

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE) (Fascicolo virtuale operatore economico) presso ANAC ai sensi dell'art. 24 del Codice e secondo le modalità previste nella delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima

Per poter accedere al servizio occorre:

- Essere registrati come utenti dei servizi dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) come descritto nella sezione "Registrazione e Profilazione Utenti."
- Richiedere il profilo di "Amministratore OE" associato al soggetto rappresentato "Operatore economico" dalla pagina di creazione profili.
- Procedere con l'attivazione del profilo secondo le modalità operative descritte nel Manuale utente per la registrazione e la profilazione degli utenti.
- Accedere al servizio FVOE 2.0

## **7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ**

1. Costituiscono requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.  
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;  
Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili;
- b) Per le Cooperative: iscrizione all'albo nazionale delle società cooperative per le attività oggetto della presente gara;
- c) Per le Società/Associazioni sportive e/o Associazioni sportive dilettantistiche: essere affiliate a Federazioni Sportive, Discipline sportive associate o Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI;
- d) Per le Federazioni sportive, Discipline Sportive associate o Enti di Promozione sportiva: essere riconosciuti dal CONI.

2. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili

## **7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

1. I requisiti di capacità economica e finanziaria sono rappresentati da:

- a) Fatturato globale dell'ultimo triennio non inferiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per i tre anni certificati. Tale importo viene così determinato a fronte degli eventi pandemici verificatesi negli ultimi tre anni che hanno prodotto anche una forte contrazione del fatturato degli impianti natatori.

2. La comprova del requisito a) è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:



- per le società di capitali mediante i bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa dai quali si evinca il fatturato specificato dichiarato;
  - per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA dai quali si evinca il fatturato specificato dichiarato;
  - dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato specifico dichiarato in sede di partecipazione;
  - certificati rilasciati dall'Amministrazione/Ente Pubblico contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione o dei certificati rilasciati dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione.
3. Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

### **7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE**

#### **1. Esecuzione negli ultimi tre anni di servizi analoghi**

Il concorrente deve aver eseguito per almeno tre anni (anche non consecutivi) nell'ultimo decennio (2014-2023) almeno un servizio di gestione impianti natatori pubblici o privati, avendo esercitato tale attività a regola d'arte.

#### **2. La comprova del requisito, è fornita mediante:**

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

#### **3. Si raccomanda all'Operatore economico:**

- a) di dichiarare i propri requisiti nella misura sufficiente ai fini dell'ammissione, evitando dichiarazioni ultronee, eccessive, duplicate, ripetitive o notevolmente eccedenti la misura dei requisiti minimi in quanto tali dichiarazioni oltre ad intralciare la celerità del procedimento, non apportano alcuna utilità all'Offerente;
- b) se in Forma aggregata di limitarsi a dichiarare esclusivamente i propri requisiti non quelli di eventuali altri Operatori economici mandanti o consorziati; è la Stazione appaltante a sommare i requisiti dei singoli Operatori al fine dell'ammissibilità dell'Offerente in Forma aggregata.

### **INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE**

#### Requisiti di idoneità professionale

- b) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 lett a) deve essere posseduto:
  - da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;

– da ciascun componente dell’aggregazione di rete nonché dall’organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

b) Il requisito relativo all’iscrizione nel pertinente Albo/Registro di cui al punto 7.1 lett b), c) e d) deve essere posseduto dall’esecutore.

#### **Requisiti di capacità economico finanziaria**

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 7.2 , 1 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

#### **Requisiti di capacità tecnico - professionale**

Il requisito dell’elenco dei servizi/forniture analoghi di cui al precedente punto 7.3 richiesto in relazione alla gestione degli impianti natatori deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso

### **INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

#### Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all’iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.1 lett a) deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori
- b) Il requisito relativo all’iscrizione nel pertinente Albo/Registro. di cui al punto 7.1 lett b), c) e d) devono essere posseduti dal consorzio esecutore.

#### Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui al punto 6.2 e 6.3

I consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice dimostrano i requisiti cumulando anche quelli posseduti delle consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all’articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell’articolo 97 del Codice al fine di decidere sull’esclusione.

## **CAPO 8 - AVVALIMENTO**

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l’ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l’avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l’offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l’avvalimento sia finalizzato a migliorare l’offerta, non è consentito che alla stessa

gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 7.1. lettera b) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 7.1. lettera c) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 7.1. lettera d) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dal capo 6 e quelli di cui al capo 7 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

## **CAPO 9 - SUBAPPALTO.**

Ai sensi dell'art. 188 del codice, il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del medesimo codice. Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

**La stazione appaltante prescinde dal valutare eventuali ragioni volte a prevenire il rischio di infiltrazione mafiosa nel caso in cui le imprese subappaltatrici o i subappaltatori ulteriori siano iscritti nelle white list o nell'anagrafe antimafia.**

**L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.**

## **CAPO 10 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE**

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al capo 3, oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al capo 3.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato all'articolo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

## **CAPO 11 - GARANZIA PROVVISORIA**

### **11.1 – Garanzia provvisoria**

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo della concessione ed ammontante ad **Euro 594.420,00** ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria deve avere validità per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte (20 maggio 2024)

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto corrente della Tesoreria Comunale recante il numero di CRO o il codice TRN, IBAN: IT25 G 05696 54900 000003176X47, presso la Banca Popolare di Sondrio, Agenzia di Palazzolo sull'Oglio, intestato al comune di Palazzolo sull'Oglio; a tal fine è necessario allegare ricevuta/quietanza.

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne

disciplinano le rispettive attività

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- [http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari\\_non\\_abilitati.pdf](http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf)
- [http://www.ivass.it/ivass/impreses\\_jsp/HomePage.jsp](http://www.ivass.it/ivass/impreses_jsp/HomePage.jsp)

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta
- e) prevedere espressamente: 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile; 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile; 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- g) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fideiussione deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere verificabile telematicamente presso l'emittente

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha

dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni e/o dei marchi riportati nell'allegato II.13 del Codice.

Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b).

In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante

## CAPO 12 ADEMPIMENTI NEI CONFRONTI DI ANAC

### 12.1 - Pagamento del contributo a favore di ANAC

Gli offerenti sono tenuti, quale condizione di ammissibilità alla procedura di selezione, al pagamento del contributo di cui all'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in favore di ANAC, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera di ANAC 29 dicembre 2023, n. 610 (in G.U. Serie Generale n. 9 del 12 gennaio 2024), o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

La misura del contributo dovuto è indicata nella sottostante tabella

CIG	Importo contributo in euro
<b>B0ECD6F55D</b>	<b>560.00,</b>

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta

2. Come richiamato dall'art. 3, comma 2, della Deliberazione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 610/2023, la mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma è causa di esclusione dalla procedura di scelta del contraente ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 266/2005.

## CAPO .13 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

### 13.1 – Presentazione dell'Offerta:

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere redatti rigorosamente in lingua italiana o corredati di traduzione certificata, conforme al testo originale, dalla competente rappresentanza diplomatica, consolare o da un traduttore ufficiale.

In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente Disciplinare.

L'offerta deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **ore 18:00 del giorno 20 maggio 2024** a pena di

irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente.

Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto. Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al capo 1

Per le modalità di inserimento della documentazione si rimanda alle indicazioni contenute nell'allegato "Manuale operativo Gara Telematica OEPV".

### **13.2 Regole per la presentazione dell'offerta**

Le offerte dovranno essere presentate esclusivamente tramite il Portale accessibile dal sito <https://cucpalazzolosulloglio.trasparenza.gov.it/>.

Le imprese dovranno accedere al Portale (area riservata Fornitori) mediante l'inserimento delle proprie credenziali (e-mail e password) associate all'impresa abilitata.

In ogni caso, è richiesto:

- la previa registrazione preliminare alla piattaforma digitale;
- il possesso e l'utilizzo della firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D.Lgs. n. 82/2005;
- la seguente dotazione tecnica minima: un personal computer collegato ad internet e dotato di un browser Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, e un programma software per la conversione in formato .pdf dei file che compongono l'offerta.

L'OFFERTA è composta da:

"Busta A" o "Busta telematica A" – Documentazione amministrativa;

"Busta B" o "Busta telematica B" – Offerta tecnico-organizzativa;

"Busta C" o "Busta telematica C" – Offerta economica.

La redazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di Trasparenza, che consentono di predisporre:

- una busta telematica contenente la documentazione amministrativa;
- una busta telematica contenente l'offerta tecnica;
- una busta telematica contenente l'offerta economica.

L'offerta viene inviata al Comune solo dopo il completamento di tutti i passaggi componenti il percorso guidato "Invio dell'offerta".

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata. I concorrenti dovranno firmare digitalmente tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, inserirla in archivi informatici firmati digitalmente e procedere all'upload degli stessi sul sistema entro il termine previsto nel bando/Disciplinare di gara.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta presentata entro il termine di presentazione della stessa è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione telematica dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.



L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. La richiesta è inoltrata all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda di partecipazione.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

## **INVIO TELEMATICO DELL'OFFERTA:**

### **FASE 1 – Creazione degli archivi informatici e firma digitale**

La documentazione indicata nel bando/Disciplinare di gara dovrà essere firmata digitalmente ed inserita in appositi archivi informatici (formato file .zip/.rar). Su tali archivi informatici i concorrenti dovranno apporre, altresì, la firma digitale entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/Disciplinare di gara.

**FASE 2 - Caricamento ed Invio Telematico della documentazione amministrativa, tecnica ed economica.** Entro il termine previsto dal bando/Disciplinare di gara le imprese partecipanti dovranno accedere alla Piattaforma mediante le proprie credenziali e partecipare alla procedura di gara dal modulo GARE - GARE APERTE.

Selezionata la procedura di gara, l'impresa tramite la funzione PARTECIPA, potrà completare il procedimento di partecipazione:

1) **Inserimento Documentazione Amministrativa:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione amministrativa firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA AMMINISTRATIVA".

2) **Inserimento Documentazione Tecnica:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente la documentazione tecnica firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA TECNICA".

3) **Inserimento Offerta Economica:** l'impresa partecipante dovrà inserire l'archivio informatico firmato digitalmente contenente l'offerta economica firmata digitalmente nell'apposita "BUSTA ECONOMICA".

4) **Invio Offerta:** completati gli step descritti nei precedenti punti, l'impresa partecipante, entro il termine di scadenza della gara, tramite l'apposita funzione "INVIO OFFERTA" potrà procedere all'invio di tutta la documentazione precedentemente inserita. Al termine dell'Invio, il sistema produrrà in automatico un documento denominato "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contenente il riepilogo di tutta la documentazione inserita.

In ogni caso, ai fini del termine previsto per l'invio delle offerte e per prevenire eventuali malfunzionamenti, si consiglia di procedere all'upload della documentazione richiesta con congruo anticipo rispetto al termine previsto per l'upload.

### **Avvertenze**

La documentazione inserita negli archivi informatici dovrà essere firmata digitalmente entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/Disciplinare di gara.

La firma digitale dovrà essere necessariamente apposta sugli archivi informatici (formato file .zip/.rar) entro il termine di scadenza della gara previsto nel bando/Disciplinare di gara

La presentazione dell'offerta è compiuta quando l'Operatore Economico visualizza un messaggio del Sistema che indica la conferma della corretta ricezione dell'offerta e l'orario di registrazione.

La "BUSTA DI GARA TELEMATICA" contiene, per ogni archivio caricato dall'Operatore Economico l'hash MD5 calcolato sul file salvato dalla Piattaforma a seguito del trasferimento (upload).

Pertanto l'Operatore Economico, per verificare il corretto inoltro della "BUSTA DI GARA TELEMATICA", è tenuto a verificare la corrispondenza tra gli hash md5 indicati nella "BUSTA DI GARA TELEMATICA" e quelli calcolati sugli archivi informatici caricati a sistema.

N.B. Qualora l'Operatore Economico riscontri una mancata corrispondenza tra i predetti hash md5, entro i termini di scadenza indicati nel bando/Disciplinare di gara, potrà ritirare l'offerta presentata e ripetere l'operazione "INVIO OFFERTA".

### **13.3 Modalità di presentazione dell'offerta in forma associata.**

Nel caso di partecipazione alla procedura in forma associata, la mandataria utilizza ed opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato ad operare attraverso la medesima e quindi a presentare l'offerta.

A tal fine le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo e al consorzio, devono sottoscrivere, un'apposita dichiarazione con la quale autorizzano l'impresa mandataria a presentare un'unica offerta e, pertanto, abilitano la medesima a compiere in nome e per conto anche delle imprese mandanti ogni attività necessaria ai fini della partecipazione alla procedura.

Con la medesima dichiarazione, inoltre, le imprese mandanti partecipanti al raggruppamento temporaneo costituito o costituendo ed al consorzio, ai fini dell'invio e della ricezione delle comunicazioni inerenti alla procedura che transitano attraverso la Piattaforma, eleggono domicilio presso l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto dall'impresa mandataria al momento della registrazione sulla piattaforma.

- gli archivi informatici (buste di gara) dovranno essere caricati sul sistema, nei termini previsti e secondo le modalità descritte nel Manuale operativo di gara telematica, oltre che nella documentazione di gara predisposta dalla Stazione Appaltante, dalla sola ditta mandataria, che riceverà a mezzo PEC tutte le comunicazioni di gara (chiarimenti, soccorso istruttorio, richieste giustificazioni, ecc.).

### **13.4) Sottoscrizione della documentazione amministrativa**

1. Si osservano le seguenti formalità della documentazione:

a) tutte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o sostitutive di atto di notorietà ivi compreso il DGUE di cui al capo 15, si intendono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, nonché degli articoli 71 e 75 dello stesso d.P.R. in quanto compatibili; il DGUE correttamente compilato, fatte salve particolari situazioni assolve integralmente agli obblighi dichiarativi;

b) l'eventuale documentazione prodotta:

--- in copia conforme deve essere sottoscritta dall'interessato in favore del quale è stato rilasciato l'originale o dal soggetto nell'interesse del quale è prodotta nel procedimento, ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 445 del 2000;

--- in originale rilasciata da pubbliche autorità o prodotta in copia autentica sottoscritta dal pubblico ufficiale che ne attesta l'autenticità ai sensi dell'articolo 18 del d.P.R. n. 445 del

2000, non necessita di sottoscrizione dell'Operatore economico;

c) in caso di dichiarazioni unificate che coinvolgono o interessano più soggetti o più persone fisiche di all'articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, quali quelle relative ai motivi di esclusione di cui al Capo 5, la sottoscrizione deve essere apposta:

--- dal rappresentante legale dell'Operatore economico se questi si avvale dell'articolo 47, comma 2, del d.P.R. n. 445 del 2000, dichiarando anche per tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti;

--- dal rappresentante legale dell'Operatore economico e singolarmente da tutti gli altri soggetti (persone fisiche) coinvolti dalla dichiarazione, con riferimento agli aspetti di propria pertinenza;

d) se il sottoscrittore è un rappresentante legale dell'Operatore economico in quanto procuratore, deve corredare la firma con una dichiarazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera u), del d.P.R. n. 445 del 2000, con la quale attesti tale qualità con gli estremi e le modalità dell'avvenuto conferimento della procura; tale ultima dichiarazione non è richiesta se la qualità di procuratore con rappresentanza legale risulta dal certificato di firma digitale o dal certificato o visura del certificato di cui al punto 6.1, comma 2, ai sensi dell'articolo 2206 e 2207 del Codice civile o dalla sua dichiarazione sostitutiva.

2. Il dichiarante sottoscrive la documentazione amministrativa mediante firma digitale ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 3, del CAD o, se non avente sede stabile nel territorio nazionale, mediante altra firma qualificata ai sensi del CAS; il dichiarante si deve astenere dall'allegare copia del documento di riconoscimento che in questo caso costituisce un inutile ingombro.

3. In deroga al comma 2, limitatamente ai dichiaranti (persone fisiche) che eccezionalmente e legittimamente sono esonerati dal possesso della firma digitale, le dichiarazioni devono essere corredate da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera c), del CAD; in tal caso per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni o più files distinti interni alla Busta telematica della documentazione amministrativa (busta «A»).

## CAPO 14 . - SOCCORSO ISTRUTTORIO

### 14.1 Disciplina del soccorso istruttorio

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara

l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo

speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;

- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

## **14.2 . Soccorso istruttorio informale**

1. La Stazione appaltante:

a) può esperire un soccorso collaborativo, per irregolarità o carenze per le quali è ammesso il soccorso istruttorio, ma che appaiono ragionevolmente di facile soluzione, con richiesta diretta via telefono o altro canale telematico oppure posta elettronica, anche non certificata, purché con risposta obbligatoriamente proveniente dal domicilio digitale (PEC) dell'Offerente, per la soluzione in tempi utili prima della conclusione della seduta di ammissione;

b) il mancato riscontro al soccorso istruttorio informale di cui alla lettera a), non comporta l'esclusione bensì, se non altrimenti risolto, l'attivazione del soccorso istruttorio formale di cui al punto 14.1 ;

c) può invitare gli Offerenti, se lo ritiene necessario, a fornire chiarimenti e precisazioni in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

2. La Stazione appaltante può annullare o revocare la richiesta di soccorso istruttorio se accerti la sua arbitrarietà, l'inutilità o la presenza sin dall'origine di quanto richiesto; tale fattispecie può avvenire anche tacitamente, per facta concludentia, prima dell'aggiudicazione o prima dell'instaurazione di un contenzioso amministrativo, purché la relativa circostanza sia riportata a verbale.

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per compilare o allegare la seguente documentazione:

- A) Domanda di partecipazione redatta secondo quanto prescritto al successivo punto 15.1
- B) Dichiarazione sostitutiva redatta secondo il DGUE
- C) Capitolato di gara, firmato digitalmente per accettazione dal legale rappresentante dell'operatore concorrente o da altro soggetto munito di procura;

G) Garanzia provvisoria, di cui al capo 11 del presente Disciplinare, sotto forma di cauzione o di fideiussione, di importo pari ad Euro 594.420,00, pari al 2% del prezzo base dell'appalto (IVA esclusa). Per ulteriori riduzioni si rimanda al comma 8 dell'art. 106 del Codice;

I) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC di € 560,00 di cui al capo 12 del presente Disciplinare;

L) in caso di AVVALIMENTO di cui al capo 8 del presente Disciplinare, la Documentazione Amministrativa dovrà includere:

1. DGUE e –dichiarazioni di avvalimento compilato e firmato dai soggetti interessati di ciascuna impresa ausiliaria, con le informazioni richieste nelle sezioni A e B della Parte I, nella Parte III, nella Parte IV ove pertinente e nella Parte VI;
2. Dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria ad obbligarsi verso il Comune a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3. originale o copia autentica del contratto di avvalimento con il quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

M) dichiarazioni e documentazione per i soggetti associati, come di seguito specificato.

Ferme restando le precisazioni di cui al punto 7 del presente Disciplinare circa il possesso dei requisiti in caso di partecipazione plurisoggettiva e fermo restando quanto specificamente previsto in altre parti del presente disciplinare, ai fini della partecipazione alla gara in raggruppamento temporaneo (R.T.I.) o consorzio, si precisa quanto segue:

- La Dichiarazione sostitutiva di cui alla lettera B) e tutte le dichiarazioni richieste per la partecipazione alla gara devono essere rese e sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i componenti del costituendo raggruppamento/consorzio;

- il Capitolato di gara di cui alla lettera C) dovrà essere firmato digitalmente per accettazione da tutti i componenti del raggruppamento/consorzio.

Per tutte le tipologie di consorzi, occorre produrre copia dello Statuto e dell'Atto costitutivo.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b) e c), del Codice, deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva - resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante del consorzio stesso - da cui risulti l'indicazione dei consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente procedura in qualsiasi altra forma (individuale o associata), a pena di esclusione del consorzio e dei consorziati, ferma restando l'applicazione dell'art. 353 del codice penale.

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e) ed f) del Codice, non ancora costituiti, la partecipazione alla presente procedura è consentita previa dichiarazione congiunta sottoscritta dagli operatori economici interessati ad impegnarsi, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, nella stessa specificato e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti (art. 68, comma 1, del Codice).

La documentazione presentata in copia deve essere accompagnata da dichiarazione di conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

## **15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA**

La domanda di partecipazione alla procedura deve essere caricata sulla piattaforma telematica

A scelta dell'operatore economico può essere utilizzato il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante ed allegato alla documentazione di gara oppure in forma libera purché vengano inserite le informazioni di seguito indicate.

La domanda di partecipazione è integrata con il Documento di gara unico europeo e con le informazioni aggiuntive ritenute necessarie ed è redatta secondo il modello di cui all'allegato.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

– di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta).

Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara, inclusi i Criteri Ambientali Minimi di cui al DM n. 65 del 10/03/2020;

- di essere in possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionali previsti dal disciplinare;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti, allegato al Piano Integrato di Attività e Organizzazione, approvato definitivamente dalla Stazione appaltante con deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 04 aprile 2023, allegato al Capitolato di gara, e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20.
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
  - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
  - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
  - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal

sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

## **15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14**

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

## **15.3 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO**

### **15.3.1 compilazione dgue**

La presentazione del DGUE dovrà avvenire mediante la compilazione e il caricamento del file in formato xml messo a disposizione all'interno della piattaforma.

### **15.3.2 Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo**

1. La documentazione amministrativa deve essere integrata e corredata da quanto necessario alla corretta partecipazione alla gara, in relazione alle particolari condizioni dell'Operatore economico che non possono trovare adeguata collocazione nel DGUE o nei suoi allegati. Tali integrazioni, a mero titolo di esempio indicativo e non esaustivo, possono riguardare quanto descritto nel seguito.

2. Atti formati in origine da pubbliche amministrazioni, autorità pubbliche o altre Stazioni appaltanti:

a) provvedimenti giurisdizionali di natura penale, anche se limitati al rinvio a giudizio, provvedimenti di riabilitazione o di estinzione del reato, emessi dall'autorità giudiziaria, sentenze di revoca della condanna o altra documentazione analoga a dimostrazione della rilevanza o meno di eventuali condanne anche non definitive o procedimenti non conclusi con l'archiviazione o l'assoluzione;

b) atti formali di contestazione in materia di imposte, tasse contributi:

--- di addebiti di imposte o contributi;

--- richieste di rateizzazione ed eventuali atti di accoglimento delle richieste di rateizzazione;

c) atti formali di contestazione:

--- di addebiti di imposte o contributi, corredata dai provvedimenti di esito delle domande di rateizzazione o di ravvedimento, ove ammessi ed efficaci;

--- di negligenza o di gravi errori professionali, con eventuali controdeduzioni, corrispondenza rilevante, procedimenti processuali in corso o conclusi con sentenza o lodo, distintamente tra quelli divenuti definitivi anche per inoppugnabilità e quelli ancora non definitivi;

d) provvedimenti di risoluzione contrattuale distintamente tra quelli in fase di contenzioso non ancora definito e quelli divenuti inoppugnabili nonché provvedimenti sanzionatori emessi da pubbliche amministrazioni, da organi giurisdizionali o da Autorità di settore;

e) in caso di procedura di concordato preventivo con continuità:



- autorizzazione del Tribunale alla partecipazione alle gare se è stata presentata domanda di accesso al concordato;
  - provvedimento del giudice delegato se è già stato depositato il decreto di ammissione al concordato;
  - relazione del professionista indipendente attestante la conformità al piano di concordato e la ragionevole capacità di adempimento del contratto, ai sensi dell'articolo 186-bis, del R.D. n. 267 del 1942;
  - f) provvedimento amministrativo o giurisdizionale:
    - di nomina dell'amministratore giudiziario in seguito a sequestro di cui all'articolo 53, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2001;
    - che dispone l'amministrazione giudiziaria o il controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34 o dell'articolo 34-bis, comma 6, del Codice antimafia.
3. Atti formati in origine dall'Operatore economico o da altri soggetti privati:
- a) contratti di avvalimento, elenco dei mezzi e delle risorse che l'Operatore economico ausiliario mette a disposizione dell'Offerente;
  - b) dichiarazioni probatorie attestanti il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo di cui agli articoli 2497, comma 1, e 2497-sexies del Codice dei contratti civile (cosiddetto «avvalimento infragruppo»);
  - c) atti e provvedimenti:
    - di dissociazione dalle condotte penalmente rilevanti nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente;
    - di self cleaning e altri rimedi oggettivi nei confronti dell'Operatore economico ove ammessi dall'articolo 80, commi 7, 8 e 10-bis, del Codice dei contratti;
  - d) contratti di affitto o di cessione di azienda o di ramo d'azienda, atti di fusione, scissione, trasformazione, non ancora annotati nei registri professionali pertinenti;
  - e) atti di mandato collettivo irrevocabile o di costituzione, per Offerenti in Forma aggregata già costituiti formalmente;
  - f) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei certificati camerali o in altri pubblici registri, di modifica, integrazione o cessazione di uno o più soggetti di cui al capo 5 o di modifica delle condizioni di cui al Capo 6 o ai criteri di selezione di cui al Capo 7 del Disciplinare di gara;
  - g) atti efficaci non annotati o non ancora annotati nei casellari giudiziari, potenzialmente idonei a costituire motivi ostativi alla partecipazione.

## **15.4 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO**

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

1. il DGUE a firma dell'ausiliaria;
2. la dichiarazione di avvalimento;
3. il contratto di avvalimento.

## **15.5 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata anche ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. n. 82/2005;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

c) le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria

- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete

- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:

a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;

c) le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

## **CAPO 16. OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA**

Il concorrente inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnico – organizzativa nella Piattaforma

accedendo allo Step 2 “Offerta tecnica” del percorso guidato “Invia Offerta”.

Il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, dovrà allegare la propria offerta tecnica, secondo le modalità di seguito specificate, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1

### **1) Relazione tecnico-organizzativa dei servizi offerti che deve essere:**

- coerente a quanto richiesto dal Capitolato speciale ed essere articolata in modo tale che ogni punto sia esauriente per sé stesso, senza richiami non contenuti nella documentazione presentata. La relazione deve avere un indice analitico, ogni pagina deve essere numerata e ogni paragrafo deve riportare la numerazione progressiva;

- composta complessivamente da un massimo di 30 pagine in formato A4, alla cui formazione concorre l'Allegato 3 Modello MIGLIORIE OFFERTA TECNICA. Non concorrono alla formazione delle 30 pagine gli opuscoli specifici dei beni eventualmente offerti, eventuali curricula, le schede di sicurezza dei prodotti detergenti e sanificanti e gli eventuali progetti di miglioria offerti corredati della loro documentazione e allegati all'Allegato 3: Modello MIGLIORIE OFFERTA TECNICA, che devono essere facilmente identificabili.

### **2) Materiale informativo e pubblicitario costituito da un fascicolo contenente gli opuscoli**

illustrativi o di presentazione dell'azienda;

Il progetto tecnico deve obbligatoriamente contenere ed esplicitare tutti i punti meglio descritti al successivo punto 18.1 - Tabella 3 (in caso di assenza sarà giudicato come non valutabile e verrà attribuito coefficiente 0).

#### **16.1 MIGLIORIE (Elemento 7 della Tabella 1 del punto 18.1)**

Si precisa che le migliorie che il concorrente intende proporre, devono risultare esplicitate in un apposito prospetto redatto come da Allegato 3: Modello MIGLIORIE OFFERTA TECNICA allegato al presente Disciplinare che concorre alla formazione delle 30 pagine che compongono la Relazione tecnico-organizzativa.

In tale prospetto devono risultare chiare ed evidenti le migliorie offerte, i tempi di attuazione e le motivazioni della miglioria proposta.

Le stesse devono essere corredate da opuscoli illustrativi e/o elaborati tecnici (schemi descrittivi esecutivi, grafici architettonici, strutturali, impiantistici e calcoli) probanti la fattibilità tecnica delle soluzioni di miglioria proposte. La specifica proposta priva di tale corredo non sarà presa in considerazione.

I progetti di miglioria dovranno:

- essere prodotti singolarmente;
- contenere tutti gli elementi necessari alla loro valutazione, secondo le precisazioni espresse nel presente articolo;
- essere elencati nel prospetto redatto secondo l'Allegato 3- Modello MIGLIORIE OFFERTA TECNICA e costituire allegato dello stesso prospetto.

Nel caso in cui il Comune non accogliesse, in tutto o in parte, le migliorie offerte dalla ditta aggiudicataria, il costo della miglioria non accolta, indicato nell'offerta economica, sarà impiegato per acquisire altri beni e/o interventi coerenti con il servizio.

### **2) In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento**

#### **3) Dichiarazione di equivalenza delle tutele del CCNL applicato**

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato al Capo 3 inserisce la dichiarazione di equivalenze delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica.

#### 4) Progetto di assorbimento

Ai fini del rispetto della clausola sociale sulla stabilità occupazionale, il concorrente allega un progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale.

N.B.: Resta inteso che nessun onere aggiuntivo potrà essere addebitato al Comune di Palazzolo sull'Oglio per le migliori offerte dalla ditta aggiudicataria nel progetto.

A nessuna impresa verrà restituita la documentazione presentata e nessun compenso o rimborso spetta per la redazione dei progetti. L'offerta rimarrà di proprietà del Comune.

#### 16.2. Condizioni applicate all'Offerta tecnica

1. Dall'**Offerta Tecnica non deve risultare, a pena di esclusione**, alcun elemento che possa rendere palese, direttamente o indirettamente, la misura dell'**Offerta Economica** di cui al Capo 17;
2. L'Offerta Tecnica non può, a pena di esclusione:
  - a) comportare alcun maggior onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o incremento dei corrispettivi; pertanto, sotto il profilo economico l'importo risultante dal ribasso offerto in base all'**Offerta Economica** resta insensibile alla predetta **Offerta Tecnica**;
  - b) contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del corrispettivo;
  - c) in relazione a uno o più d'uno degli elementi o sub-elementi di valutazione, esprimere o rappresentare soluzioni tra loro alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche o caratterizzate da ambiguità che non ne consentano una valutazione univoca e diretta senza intervento modificativo da parte della Commissione giudicatrice;
  - d) comportare condizioni peggiorative o meno performanti rispetto alle previsioni poste a base di gara;
  - e) essere in violazione di norme legislative o regolamentari non espressamente derogate o derogabili dalla documentazione posta a base di gara;
  - f) comportare varianti che siano in contrasto insanabile con la documentazione di cui al punto 2.1.2.
3. L'**Offerta tecnica** deve essere sottoscritta dall'Offerente mediante la firma dei soggetti che ne hanno la rappresentanza legale o a questi equiparati; in caso di Offerente in Forma aggregata:
  - a) non ancora costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta da ciascun Operatore economico che partecipa alla predetta Forma aggregata;
  - b) già costituita formalmente con atto di mandato, la sottoscrizione deve essere apposta dall'Operatore economico mandatario o capogruppo;
4. Ferma restando la previsione di cui al capo 27, comma 2, se l'**Offerta Tecnica**, a giudizio dell'Offerente, contiene segreti tecnici o commerciali suscettibili di essere sottratti all'accesso di terzi, ai sensi dell'articolo 53, comma 5, lettera a), del Codice dei contratti, deve essere corredata da una dichiarazione analitica, motivata, comprovata e documentata puntualmente che dimostri la sussistenza di tali condizioni; a tale scopo:
  - a) se la condizione riguarda singoli aspetti devono essere individuati:
    - gli specifici paragrafi, capoversi, pagine o frasi costituenti segreto tecnico o commerciale;
    - l'eventuale istituto giuridico posto a tutela del segreto tecnico o commerciale (quali marchi o brevetti con estremi di registrazione e durata, diritti d'autore o di proprietà intellettuale legittimamente tutelati ecc.).
  - b) si rende noto sin d'ora che:
    - la mancanza di dichiarazione specifica sul punto costituisce affermazione tacita di assenza

- delle condizioni di segretezza;
- dichiarazioni generiche, apodittiche o di stile non hanno rilievo e sono considerate come inesistenti;
  - la condizione di segretezza o riservatezza, finalizzata al diniego dell'ostensione e dell'accesso a favore di terzi interessati, non dichiarata nell'**Offerta tecnica**, non può essere invocata successivamente, nel corso del procedimento di gara o alla conclusione dello stesso.

## CAPO 17. OFFERTA ECONOMICA

Il concorrente inserisce la documentazione economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1 , preferibilmente utilizzando il modello messo a disposizione dalla Stazione Appaltante con il modello Allegato 4 Modello - OFFERTA ECONOMICA, indicando:

- a) Importo annuo offerto del canone per la gestione dell'impianto natatorio comunale e pertinenze sito in Piazzale Kennedy a Palazzolo sull'Oglio;
- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all'art. 108 comma 9, del Codice;
- c) la stima dei costi della manodopera di cui all'art. 108 comma 9, del Codice

Verranno prese in considerazione fino all'unità di euro.

**Non sono ammesse offerte al ribasso né offerte pari alla base d'asta.**

**In caso di discordanza il valore dell'offerta espresso in cifre ed il valore dell'offerta espresso in lettere, la Commissione considererà prevalente l'importo più vantaggioso per l'Amministrazione.**

L'offerta economica dovrà inoltre essere corredata da un **piano economico-finanziario** di copertura degli investimenti e della connessa gestione dei servizi per tutto l'arco temporale della concessione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, andranno elencate in modo analitico le seguenti voci:

*Spese:*

- Costo del personale;
- Investimenti;
- Utenze;
- Canone di concessione
- Altri costi di gestione;
- Oneri finanziari.

*Introiti:*

- Incassi derivanti dalla gestione dell'attività;
- Eventuali altri introiti.

## CAPO 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

1. L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, e dell'art. 185 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnico-organizzativa e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnico-organizzativa	75
Offerta economica	25
TOTALE	100

2. L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del soggetto che riporterà complessivamente il punteggio più alto (max 100 punti) ed avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.

### 18.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICO-ORGANIZZATIVA

1. All'offerta tecnica-organizzativa sono attribuibili max 75 punti, suddivisi come stabilito nei criteri e sub-criteri indicati nella seguente Tabella 1.

L'attribuzione dei punteggi verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice sulla base degli elementi di seguito dettagliati.

La Commissione, in seduta riservata, valuterà il progetto contenuto nella "Busta B - Offerta tecnica-organizzativa" assegnando per ciascuna offerta:

1- **COEFFICIENTI DISCREZIONALI**, agli **ELEMENTI** indicati nella Tabella 1, variabili tra zero ed uno, come segue:

1.0	Eccellente – contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro, completo e dettagliato e/o quantitativamente molto consistenti
0.9	Ottimo - contenuti esaurienti e approfonditi, descritti in modo chiaro e completo e/o quantitativamente consistenti
0.8	Buono - contenuti esaurienti, descritti in modo chiaro e articolato e/ o quantitativamente abbastanza consistenti
0.7	Discreto - contenuti pertinenti, descritti in modo chiaro e abbastanza articolato e/o quantitativamente abbastanza consistenti
0.6	Sufficiente - contenuti pertinenti, anche se essenziali, descritti in modo abbastanza chiaro e ordinato ma quantitativamente poco consistenti
0.5	Insufficiente - contenuti modesti, con articolazione non ancora sufficiente e/o quantitativamente poco consistenti
0.4	Molto insufficiente-contenuti limitati, articolati in modo frammentario e/ quantitativamente poco consistenti
0.3	Scarso - contenuti limitati, scarsamente articolati e/ o quantitativamente inconsistenti
0.2	Molto scarso - indicato qualche contenuto, ma non articolato e/o quantitativamente inconsistente
0.1	Non adeguato - i contenuti oggetto di valutazione vengono semplicemente richiamati
0	Non valutabile – contenuti assenti

I singoli commissari attribuiranno i coefficienti discrezionali sopra elencati e motivati alle parti di progetto come meglio suddivise nella seguente Tabella 1; una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, da parte di tutti i commissari, si procederà a rilevare la media dei coefficienti discrezionali attribuiti ad ogni sub-criterio; la media dei coefficienti potrà essere un numero da 0,00 a 1,00 (saranno calcolate 2 cifre dopo la virgola); il punteggio per ciascun sub-criterio sarà ottenuto moltiplicando il numero che risulterà essere la media dei coefficienti discrezionali attribuiti al singolo sub- criterio per il valore massimo attribuito al sub-criterio.

2- **L'Offerta TECNICA** redatta secondo le indicazioni del presente disciplinare, verrà valutata secondo i seguenti criteri.

<b>Tabella 1 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE</b>	<b>PUNTEGGI ASSEGNATI</b>
<b>ELEMENTO 1: Progetto di gestione degli impianti natatori in termini di organizzazione della struttura, delle attività e delle risorse umane sulla base dei seguenti sub-elementi:</b>	<b>MASSIMO PUNTI 46 di cui</b>
1a) personale: dovrà essere indicata l'organizzazione del personale, monte ore e relative professionalità impiegato presso la struttura e nelle varie attività programmate	fino a punti 10
1b) programma delle attività: descrizione delle attività che si intendono svolgere (vari tipi di corsi ed attività varie), del tipo di organizzazione che si intende porre in atto, delle modalità di accesso a queste attività da parte dell'utenza (orari, modalità di iscrizione, ecc.)	fino a punti 9
1c) promozione dell'attività natatoria e di iniziative specifiche di educazione all'attività sportiva e alla salute in favore dei bambini e degli anziani e disabili	fino a punti 15
1d) promozione e iniziative rivolte all'attività agonistica	fino a punti 3
1e) promozione dell'attività natatoria e di iniziative specifiche di educazione all'attività sportiva e alla salute in favore degli istituti scolastici presenti sul territorio del comune di Palazzolo sull'Oglio	Fino a punti 9
<b>ELEMENTO 2: Orario di apertura al pubblico e spazi e orari riservati ad alcune attività</b>	<b>MASSIMO PUNTI 6 di cui:</b>
a) numero di ore di apertura settimanale al pubblico dell'impianto	fino a punti 4
b) numero ore settimanali da lunedì a domenica riservate al nuoto libero	fino a punti 1
c) numero ore settimanali da lunedì a domenica riservate al nuoto agonistico	fino a punti 1
<b>ELEMENTO 3: Marketing</b>  Piano di comunicazione e marketing inerente le attività, i servizi ed eventuali iniziative promozionali	<b>MASSIMO PUNTI 5</b>



<p><b>ELEMENTO 4: Manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e periodica annuale</b></p> <p>Il proponente dovrà indicare elementi migliorativi rispetto al piano di manutenzione allegato al Capitolato, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- impianto trattamento acqua;</li> <li>- manutenzione impianti elettrici;</li> <li>- manutenzione asciugacapelli posti nella zona di accesso degli spogliatoi;</li> <li>- manutenzione arredi spogliatoi e servizi igienici;</li> <li>- manutenzione delle aree esterne;</li> <li>- imbiancatura e verniciatura;</li> <li>- manutenzione vasche</li> </ul>	<p><b>MASSIMO PUNTI 7</b></p>
<p><b>ELEMENTO 5: Programma del servizio di pulizia</b></p> <p>Il proponente dovrà indicare elementi migliorativi rispetto al piano di pulizia allegato al Capitolato, sia sotto l'aspetto operativo che con riferimento ai materiali utilizzati</p>	<p><b>MASSIMO PUNTI 2</b></p>
<p><b>ELEMENTO 6: MIGLIORIE - Progetto di miglioramento della struttura e degli impianti.</b></p> <p>Gli interventi dovranno essere finalizzati all'ottimizzazione degli spazi, al miglioramento estetico-funzionale dell'edificio e degli impianti tecnologici con particolare riguardo a interventi finalizzati manutenzione straordinaria ed alla riduzione dei consumi energetici che garantiscano un minore impatto ambientale.</p> <p>Nei casi di efficientamento energetico l'acquisizione e utilizzo di GSE deve essere concordato con il Comune previa approvazione del progetto</p>	<p><b>MASSIMO PUNTI 7</b></p>
<p><b>ELEMENTO 7: TARIFFE – Agevolazioni per residenti</b></p> <p>Percentuale di riduzione delle tariffe ordinarie riservate ai residenti di Palazzolo sull'Oglio da 0% a 8% (0%= 0 punti; 4% = 1 punti; 8% = 2 punti)</p>	<p><b>MASSIMO PUNTI 2</b></p>
<p><b>TOTALE COMPLESSIVO</b></p>	<p><b>MASSIMO PUNTI 75</b></p>

NOTA 1: il progetto deve contenere l'indice ed essere redatto con evidenziati gli ELEMENTI da 1 a 6 come da traccia esposta nella Tabella 1.

Il calcolo dell'Offerta tecnica sarà effettuato applicando la seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W<sub>i</sub> = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

V(a)<sub>i</sub> = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σ<sub>n</sub> = sommatoria.

I lavori della Commissione di gara di valutazione dell'offerta tecnica sono segreti; di essi è tenuto un verbale redatto dal Segretario della Commissione. I verbali della Commissione conterranno una breve illustrazione sulla metodologia seguita, l'elenco delle imprese partecipanti e le motivazioni relative alla valutazione di ciascun concorrente ammesso.

## 18.2 OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica sono attribuibili max 30 punti, secondo la seguente Tabella 2

<b>Tabella2 – ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Importo annuo offerto del canone per la gestione dell'impianto natatorio comunale e pertinenze sito in Piazzale Kennedy a Palazzolo sull'Oglio	<b>25</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>MASSIMO PUNTI 25</b>

Il dato necessario viene rilevato dalla "BUSTA C: OFFERTA ECONOMICA".

L'offerta di un canone inferiore a quello posto a base d'asta sarà motivo di esclusione dalla gara.

Il punteggio dell'offerta economica sarà attribuito sulla base della formula seguente:

$$\text{canone offerto} : \text{canone massimo offerto} = X : \text{Punteggio massimo attribuibile}$$

**18.3 PUNTEGGIO TOTALE:** La Commissione, in seduta riservata, procederà al calcolo del punteggio totale assegnato alle singole ditte; il punteggio totale massimo attribuibile è pari a punti 100; la formula sarà la seguente:

$$\text{Punti totali} = \text{totale punti offerta tecnica} + \text{totale punti offerta economica}$$

### 18.4) attribuzione punteggi e formazione graduatoria

1. Alla conclusione della seduta a ciascuna offerta è attribuito il punteggio complessivo ottenuto sommando al punteggio ottenuto secondo quanto indicato al punto 18.3. Sulla base di tale punteggio complessivo è formata la graduatoria provvisoria.
2. Si precisa che:
  - a) ai fini dell'efficacia e validità giuridica dell'offerta, è considerata l'Offerta economica redatta dall'Offerente sul Documento di offerta predisposto dalla Stazione appaltante, scaricato, sottoscritto e poi ricaricato sulla Piattaforma telematica, rispetto a quella, se diversa nei valori, formulata nei campi della Piattaforma e generata dalla stessa Piattaforma;
  - b) ai fini dei calcoli per la formazione della graduatoria (somme, medie, soglie di anomalia) e ogni altra operazione vincolata dalle regole dell'aritmetica e della matematica, hanno valore giuridico esclusivamente le operazioni effettuate e i risultati ottenuti all'infuori della Piattaforma telematica e verbalizzati allo scopo, se diversi da quelli prodotti dalla stessa Piattaforma. Tali operazioni e risultati prevalgono su qualunque altro dato eventualmente difforme fornito o generato dalla predetta Piattaforma.

3. Ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti, sono considerate anormalmente basse le offerte che:
- a) presentano sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione (diversi dal prezzo), entrambi pari o superiori ai 4/5 (quattro quinti) dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara, nel caso il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 3 (tre);
  - b) possono ritenersi tali in base ad elementi specifici nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a).

## CAPO 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

## CAPO 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Lo svolgimento delle sedute avviene con le seguenti modalità:

- a) fatti salvi i casi di cui alla lettera b), tutte le operazioni di gara si svolgono in **seduta pubblica con le modalità di cui al comma 2**, ferma restando la pubblicità finale dell'esito dei singoli sub-procedimenti;
- b) in deroga all'obbligo di pubblicità delle sedute di cui alla lettera a), il responsabile del seggio di gara può disconnettere i soggetti collegati alla Piattaforma o far allontanare i presenti, estranei al seggio di gara, se devono essere fatte valutazioni sulle condizioni di uno o più Operatori economici in relazione:
  - ai motivi di esclusione di cui all'articolo 94 Codice dei contratti o agli aspetti di riservatezza relative a condizioni soggettive di cui all'art. 94 del Codice dei contratti
  - a questioni interpretative per la cui soluzione il seggio di gara non possa essere turbato o influenzato, nemmeno in ipotesi, dalla presenza degli Operatori economici o di terzi;
  - ad analisi di dettaglio del contenuto specifico di dichiarazioni complesse, purché di queste sia garantita la loro conservazione, integrità e la non manomissione;
- c) si svolgono sempre in forma riservata, ferma restando la verbalizzazione:
  - l'eventuale procedimento riscontro al soccorso istruttorio di cui al Capo 14;
  - le sedute della Commissione giudicatrice per la valutazione e il giudizio sulle **Offerte tecniche** di cui al capo 16
  - l'eventuale procedimento di verifica in contraddittorio delle giustificazioni delle offerte anomale o anormalmente basse di cui al Capo 23;

- d) le sedute possono essere sospese se i lavori non possono proseguire utilmente per l'elevato numero degli Operatori economici o delle Offerte, per cause di forza maggiore, per il superamento degli orari d'ufficio non altrimenti rimediabili o per altre cause debitamente motivate e riportate a verbale;
  - e) nei casi di sospensione di una seduta pubblica con aggiornamento ad altra data, da qualunque causa determinata, la ripresa dei lavori è comunicata con le modalità di cui al punto 2.2;
  - f) nell'esame delle **Offerte tecniche** di cui al capo 16 una seduta riservata può essere articolata in più sessioni qualora sia necessario provvedere mediante interruzioni e riprese nello stesso giorno oppure nell'arco di più giorni distinti.
2. Per seduta pubblica si intende la seduta tramite la Piattaforma telematica alla quale possono accedere gli Operatori economici già identificati sulla stessa, nonché alla presenza fisica degli Offerenti o loro rappresentanti o delegati che abbiano preannunciato la loro presenza con le modalità di cui al punto 2.2.
  3. Nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), delle Premesse, oppure, in caso di impedimento o variazione, in luogo, data e ora comunicate agli Offerenti con le modalità di cui al punto 2.3, almeno 3 (tre) giorni di anticipo dei quali almeno due non lavorativi, il soggetto che presiede il seggio di gara provvede a verificare la correttezza formale della presentazione delle offerte ,in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione. In fase di ammissione sono esclusi:
    - a) senza che si proceda all'apertura delle Offerte, gli Offerenti la cui offerta:
      - è pervenuta dopo il termine perentorio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), delle Premesse, indipendentemente dall'entità del ritardo o dalle cause che hanno determinato la mancata presentazione nei termini;
      - non consente l'individuazione degli Offerenti;
      - non contiene l'**Offerta tecnica** o l'**Offerta economica** oppure contiene l'**Offerta economica** all'interno dell'**Offerta tecnica** o all'interno della documentazione amministrativa;
    - b) è presentata da Offerenti che partecipano in violazione dei divieti di partecipazione plurima, di avvalimento plurimo o di conflitto tra partecipazione e avvalimento di cui al punto 5.2.5.

<b>CAPO 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</b>
--

1. Il seggio di gara provvede a verificare l'adeguatezza della Documentazione amministrativa presentata ai sensi del Capo 15, in relazione ai motivi di esclusione di cui al Capo 6 ed ai requisiti di selezione di cui al Capo 7, necessari alla partecipazione, nonché ad ogni altro adempimento richiesto dagli atti di gara.
2. Ferme restando le esclusioni degli Offerenti che ricadono in una delle condizioni di cui al comma 3, sono esclusi gli Offerenti che, in relazione a sé stessi o agli altri Operatori economici coinvolti nel procedimento:
  - a) non hanno sottoscritto la Documentazione amministrativa, per quanto di pertinenza, ai sensi del punto 13.4 o hanno apposto una sottoscrizione non idonea a ricondurla alla responsabilità dell'Operatore economico, salvo che la documentazione possa essere attribuita senza equivoci allo stesso Operatore economico;
  - b) in una o più d'una delle dichiarazioni:
    - hanno palesemente esposto condizioni oggettivamente e irrimediabilmente ostative alla partecipazione, autoconfessorie, non rimediabili col soccorso istruttorio di cui al Capo 14,

previste inderogabilmente da una disposizione di legge, dal Codice dei contratti, da una disposizione di attuazione vincolante dello stesso Codice dei contratti o dal presente Disciplinare di gara, oppure hanno esposto dichiarazioni mendaci o prodotto documenti palesemente falsi al fine di poter essere ammessi;

--- presentano irregolarità o carenze che non consentono l'individuazione del soggetto responsabile della stessa;

c) incorrono in violazioni o inadempimenti oggettivamente irrimediabili, quali:

--- Motivi di esclusione di cui al Capo 6, anche qualora intervenisse successivamente la cessazione postuma degli stessi motivi di esclusione;

--- dichiarazione esplicita di condizioni ostative senza possibilità di diversa interpretazione;

--- assenza o carenza di requisiti, anche qualora tali requisiti maturassero successivamente alla fase di ammissione, con inammissibilità della integrazione postuma;

--- assenza o carenza dei requisiti risolvibile solo con il concorso di nuovi Operatori economici o di nuovi soggetti nell'ambito della composizione dell'Offerente ai fini della qualificazione o con l'espulsione di soggetti per i quali ricorrono i motivi ostativi;

--- assenza o carenza dei requisiti, di documentazione o di dichiarazioni risolvibile solo con la produzione di documentazione o dichiarazioni postume radicalmente nuove o formate tardivamente;

d) in caso di Forma aggregata non hanno indicato il mandatario o capogruppo, o hanno indicato un mandatario o capogruppo carente dei requisiti richiesti per tale ruolo, oppure non hanno indicato le quote di partecipazione;

e) in caso di ricorso all'avvalimento, non hanno allegato il contratto di avvalimento, oppure hanno presentato un contratto di avvalimento nullo ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile.

3. Il seggio di gara provvede altresì ad escludere gli Offerenti che:

a) non hanno dichiarato di impegnarsi all'accettazione e alla sottoscrizione degli atti di cui al punto 2.1, comma 1, ai sensi del punto 6.6, comma 2;

b) non hanno effettuato la presa visione dei luoghi oppure non l'hanno effettuata secondo le prescrizioni vincolanti di cui al Capo 11;

c) non hanno effettuato nei termini il versamento all'ANAC fatto salvo il rimedio per la sola assenza dell'attestazione secondo quanto previsto al punto 12.1.

4. Sono comunque esclusi gli Offerenti:

a) in caso di soccorso istruttorio infruttuoso per inutile decorso del termine o per rimedio inadeguato alla richiesta della Stazione appaltante secondo la disciplina di cui al punto 14.1;

b) per i quali risulta uno dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;

c) che si trovano in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché non dichiarate o dichiarate come inesistenti, sono accertate con qualunque mezzo di prova dalla Stazione appaltante;

d) le cui dichiarazioni o altri documenti, sia presentati in origine che presentati in seguito a richiesta della Stazione appaltante nell'ambito del soccorso istruttorio:

--- risultano falsi o mendaci;

--- sono in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, prescritte dal Codice dei contratti o dalle disposizioni di attuazione dello stesso Codice dei contratti, con altre prescrizioni legislative inderogabili, con norme di ordine pubblico o con principi generali dell'ordinamento giuridico, ancorché non previste dal presente Disciplinare di gara;

--- non sono idonee a rimediare alle irregolarità oggetto del soccorso istruttorio.

5. Al termine delle operazioni di esame della Documentazione amministrativa:
  - a) sono redatti gli elenchi degli Offerenti ammessi e degli Offerenti esclusi con le relative motivazioni;
  - b) ai sensi dell'articolo 90, del Codice dei contratti, le esclusioni sono rese note mediante comunicazione agli Offerenti esclusi con le modalità di cui al punto 2.3;
  - c) la Stazione appaltante procede all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida

## CAPO 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

### 22.1 Apertura delle Offerte Tecniche

1. Senza soluzione di continuità con le ammissioni di cui al Capo 21 oppure con differimento ad altra data e ora, rese note con le modalità di cui al punto 2.3:
  - a) la Commissione giudicatrice:
    - procede, in **seduta pubblica** all'apertura delle Buste dell'**Offerta tecnica**, al solo scopo di constatare e accertare la presenza del contenuto, senza alcun esame di merito o altra valutazione tecnica discrezionale, elencando a verbale il contenuto, in base ai titoli che contrassegnano o individuano gli atti presentati, ad indicazioni dell'oggetto o ad altri elementi identificativi degli stessi atti;
    - dichiara chiusa la seduta pubblica.
  - b) in alternativa alla Commissione giudicatrice le operazioni di cui alla lettera a) possono essere svolte dal RUP o da altro soggetto designato a presiedere il seggio di gara, nelle more della nomina e dell'insediamento della stessa Commissione giudicatrice.
2. La Commissione giudicatrice:
  - a) in una o più **sedute riservate**, in data e ora stabilite dalla stessa Commissione tenendo conto dei termini per la conclusione delle operazioni, procede, sulla base della documentazione contenuta nelle Buste dell'**Offerta tecnica** di cui al Capo 16, alla valutazione degli elementi tecnici nel rispetto e all'assegnazione dei punteggi con le modalità e i criteri di cui ai punti 18.1;
  - b) può richiedere, in determinate singole ed eccezionali fasi dell'esame, il consulto di soggetti tecnici terzi (esperti in ambiti di particolare specializzazione inerenti l'intervento o esperti in materia di procedimento) ammessi con la sola formula «a domanda risponde» senza possibilità di espressione di giudizi, commenti o altri apprezzamenti sull'oggetto della valutazione, e allontanati senza indugio dopo il consulto e averne verbalizzato l'intervento; tali soggetti terzi non devono ricadere in alcuna delle cause di astensione di cui all'articolo 51 del codice di procedura civile né nella condizione di conflitto di interesse di cui all'articolo 16 del Codice;
  - c) sono escluse le offerte:
    - mancanti della sottoscrizione di qualcuno dei soggetti competenti, salvo che la stessa **Offerta tecnica** sia riconducibile con assoluta certezza all'Operatore economico Offerente, in quanto la firma compare comunque in qualche punto significativo della stessa Offerta tecnica, tale da non far dubitare della paternità della medesima e dell'assunzione della relativa obbligazione;
    - che incorrono in una delle condizioni che comportano la non ammissibilità ai sensi del punto 16.4, oppure sono tali da rappresentare una soluzione incompatibile con la documentazione a base di gara tale da configurare il vizio *aliud pro alio*;
    - peggiorative rispetto alle condizioni minime previste dalla documentazione a base di gara;
    - in contrasto con la normativa tecnica applicabile all'intervento oggetto della gara o a

disposizioni legislative o regolamentari imperative o inderogabili o con le indicazioni che la documentazione e base di gara individua come prescrittive.

3. La Commissione giudicatrice, al termine dell'esame delle Offerte Tecniche, procede:
  - a) all'assegnazione del punteggio a ciascuna **Offerta Tecnica**, mediante la somma dei punteggi già assegnati ai relativi elementi;
  - b) ad effettuare le operazioni di cui al punto 17.2 e al punto 17.3 fino e a formulare una graduatoria provvisoria delle sole **Offerte** tecniche;
  - c) se vi è una sola Offerta ammessa, trova applicazione la disciplina di cui al Capo 18, comma 2.

## **22.2. Apertura delle Offerte economiche**

1. La Commissione giudicatrice, nel giorno e nell'ora comunicati agli Offerenti ammessi con le modalità di cui al punto 2.3, in seduta pubblica, procede alla lettura dell'esito provvisorio di cui al precedente punto 21.1, comma 3, relativo alle sole **Offerte tecniche**; quindi, procede immediatamente all'apertura delle Buste dell'Offerta economica in sequenza e provvede:
  - a) a verificare la correttezza formale delle sottoscrizioni e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, ne dispone l'esclusione;
  - b) a verificare la correttezza formale dell'indicazione delle offerte;
  - c) ai sensi dell'art. 185, comma 5, del Codice, prima di assegnare il punteggio all'offerta economica, a verificare l'adeguatezza e la sostenibilità dei piani economico-finanziari;
  - c) alla lettura, ad alta voce, della misura delle offerte, distintamente per ciascun Offerente;
  - d) ad accertare se eventuali offerte non sono state formulate autonomamente, ovvero sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
  - e) ad escludere le offerte se ricorre una delle cause di cui al comma 2.
2. Sono escluse, dopo l'apertura della busta interna della «Offerta Economica», le offerte:
  - a) mancanti della firma del soggetto competente o, in caso di Offerenti in Forma aggregata non perfezionata, di uno dei soggetti competenti degli Operatori economici raggruppati o consorziati, in violazione del punto 16.1, comma 2;
  - b) che non contengono l'indicazione del ribasso di cui al Capo 16, oppure contengono l'indicazione di un ribasso nullo (pari a zero) o un aumento rispetto al prezzo a base di gara.
3. Sono altresì escluse le offerte:
  - a) che contengono condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata oppure integrazioni interpretative o alternative rispetto a quanto previsto dagli atti di gara;
  - b) di Offerenti per i quali è accertata la mancata formulazione in modo autonomo o la commistione di interessi tra più Offerenti ai sensi del comma 1, lettera d);
  - c) in relazione alle quali, ai sensi dell'articolo 59, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, il RUP, la Stazione appaltante, la Commissione giudicatrice o il seggio di gara ritenga sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

<b>CAPO 23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</b>
--

1. Quando ricorre una delle condizioni di cui al punto 18.4, comma 3, si procede alla verifica delle offerte anomale o anormalmente basse. A tal fine il RUP:



- a) richiede per iscritto all'Offerente titolare della prima migliore offerta anormalmente bassa, di presentare le giustificazioni; nella richiesta il RUP può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'Offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili;
- b) assegna un termine massimo di 10 (dieci) giorni per la presentazione delle giustificazioni richieste;
- c) se lo ritiene opportuno, può avvalersi del supporto della Commissione giudicatrice di cui al Capo di altra commissione appositamente costituita o da altri soggetti competenti individuati con le modalità previste dall'ordinamento e per i quali non ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 51 del codice di procedura penale;
- d) verifica in seduta riservata le giustificazioni pervenute dall'Offerente tenendo conto degli elementi costitutivi dell'offerta;
- e) se ritiene le giustificazioni sufficienti ad escludere l'anomalia, procede ai sensi del comma 2;
- f) se ritiene le giustificazioni palesemente incongrue tali da essere irrimediabili procede motivatamente all'esclusione dell'offerta giudicata incongrua;
- g) se ritiene le giustificazioni insufficienti, contraddittorie o comunque non idonee né ad escluderne l'anomalia ai sensi della lettera e), né ad accertarne la non congruità ai sensi della lettera f), può chiedere, per iscritto o anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo di ulteriori 5 (cinque) giorni per il riscontro; quindi provvede alla decisione motivata; l'Offerente non può dolersi del mancato ricorso al supplemento di istruttoria di cui alla presente lettera g);
- h) le giustificazioni tardive, pervenute dopo l'adozione del provvedimento di cui al comma 2, non possono essere prese in considerazione;
- i) nel caso di mancata presentazione delle giustificazioni ovvero di presentazione gravemente tardiva ai sensi della lettera h), il RUP esclude l'offerta anormalmente bassa motivando sulla base di quanto già agli atti.

2. La conclusione del sub-procedimento di verifica delle giustificazioni delle offerte anormalmente basse è oggetto di provvedimento del RUP, che dispone sull'accoglimento delle stesse o sul loro rigetto con la relativa esclusione dell'offerta. Con tale provvedimento si dispone quanto segue:

- a) se la miglior offerta classificatasi nella graduatoria di cui al punto 17.4, risulta congrua, il RUP conferma la proposta di aggiudicazione già formulata;
- b) se la miglior offerta risultata congrua è diversa da quella classificatasi prima nella graduatoria di cui al punto 18.4, il RUP formula una nuova proposta di aggiudicazione;
- c) in ogni caso la proposta di aggiudicazione avviene a favore della miglior offerta giudicata non anomala, per la quale si procede ai sensi del Capo 24;
- d) se risulta la presenza di due o più offerte uguali per le quali la verifica è conclusa positivamente, si procede alla scelta mediante sorteggio pubblico tra le stesse;
- e) se una o più d'una delle offerte, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o incongrue, il RUP dispone la loro esclusione ai sensi degli articoli 70, comma 4, lettera d), e 110, comma 6, del Codice.

## **CAPO 24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO**

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione – o il RUP, qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale – formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e dandone informazione al RUP.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione

appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la Stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo in graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui la concessione non possa essere aggiudicata neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, la stessa viene aggiudicata, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto avviene entro 60 giorni ed è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

A seguito della stipula del contratto il Concessionario, in accordo con il Comune, deve presentare un dettagliato piano programma di apertura dell'impianto riferito alle diverse attività il cui avvio può avvenire anche in periodi diversi. Il piano programma deve altresì contenere tutte le varie fasi di start up programmate (indicativamente: interventi manutentivi, riempimento vasche ecc). Il piano programma deve prevedere l'avvio di tutte le attività previste nel capitolato e nel progetto presentato in sede di gara entro e non oltre 120 giorni dalla stipula del contratto. Qualora alcune attività non potessero essere attivate entro il termine indicato, nel piano programma deve essere inserita la motivazione per la quale si chiede il differimento del termine.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ciò sia compatibile con la sollecita esecuzione dello stesso.

La garanzia provvisoria è svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, è svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto non può essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, (da PEF stimato pari a 383.200,00 euro) secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del Codice, legata alle prestazioni a favore del comune (canone di concessione e rimborso utenza elettrica). La garanzia definitiva potrà essere rilasciata anche mediante polizza assicurativa rinnovabile periodicamente, con una cadenza minima annuale.

Come previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale d'Appalto, che si intende qui integralmente trascritto, il Concessionario:

1. prima della firma del contratto, dovrà procedere alla stipula, per l'intera durata del periodo contrattuale, o comunque annuale rinnovabile, di una polizza assicurativa per R.C.T. (Responsabilità Civile verso terzi) con un massimale unico non inferiore ad €1.000.000,00= per sinistro e di una polizza assicurativa per R.C.O. (Responsabilità Civile Operatori) con un massimale di garanzia non inferiore ad €3.000.000,00= per sinistro ed € 1.000.000,00= per persona.
2. è obbligato a stipulare una polizza "Rischio locativo", (anche annuale rinnovabile) estesa al ricorso terzi: tenuto conto del valore di ricostruzione a nuovo dell'immobile e dei beni mobili presenti e, comunque, con massimale almeno pari al valore di ricostruzione a nuovo e comunque non inferiore a € 5.500.000,00, emessa da primaria compagnia di assicurazione e avente validità e decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

Saranno a carico dell'aggiudicatario le spese tecniche per la gestione del contratto pari allo 0,1%, pari ad Euro 29.721,00 del valore stimato della concessione che verranno rimborsati secondo le seguenti

modalità: Euro 5.721,00 al momento della stipula del contratto ed il restante importo di Euro 24.000,00 in rate costanti annuali di Euro 1.200,00 per la durata della concessione, da corrispondere con la prima rata semestrale annua riconosciuta al comune.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante del Comune di Palazzolo sull'Oglio.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute relative alla stipulazione del contratto che sono stimate come segue:

- a) imposta di bollo sul contratto in formato elettronico: euro 250,00 art. 18, comma 10, ed allegato I.4 del Codice
- b) imposta di registro per la registrazione del contratto nella misura fissa di euro 200,00 ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986;
- c) diritto proporzionale di segreteria ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 604 dell'8 giugno 1962, (Tabella D), calcolati sull'importo netto del contratto; il diritto di segreteria calcolato sull'importo del canone a base di gara come indicato dal pef ed è pari ad euro 7.079,09, tale importo, quindi potrà subire modifiche in ragione dell'importo contrattuale determinato a seguito dell'esito della gara.

Si precisa che l'imposta di Bollo e l'imposta di Registro vengono riscossi dal Comune per il successivo riversamento nelle casse dell'Erario; i diritti di segreteria sono destinati al Comune.

## **25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

1. L'aggiudicatario del contratto:
  - a) deve comunicare alla Stazione appaltante:
    - gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del contratto oggetto della presente procedura;
    - le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
    - ogni modifica sopravvenuta relativa ai dati già trasmessi in precedenza.
  - b) deve effettuare la comunicazione entro 7 (sette) giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione per operazioni finanziarie relative al contratto oggetto della presente procedura;
  - c) se trattasi di persona giuridica, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante o un soggetto a questi equiparato in quanto ha il potere di vincolare l'aggiudicatario;
  - d) è obbligato a riportare gli obblighi di tracciabilità in tutti gli atti negoziali della filiera, quali i contratti di subappalto o sub-affidamento, gli atti di mandato se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e nei contratti di avvalimento se prevedono un corrispettivo a favore dell'Operatore economico ausiliario;
  - e) se trattasi di aggiudicatario in Forma aggregata e gli atti costitutivi di questa prevedano pagamenti distinti, la comunicazione deve essere presentata da ciascun Operatore economico aggregato.
2. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione delle comunicazioni di cui al comma 1 comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n. 136 del 2010), nonché la sospensione di qualunque erogazione a suo favore. Inoltre:
  - a) il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto;

- b) in occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- c) il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.A. o senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto oggetto della presente procedura.

## **CAPO 26. PATTO DI INTEGRITA'**

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e ai doveri richiamati Patto di integrità e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Stazione appaltante ai sensi del decreto legislativo n. 231/01.

I documenti citati verranno espressamente consegnati all'aggiudicatario con le modalità di cui al punto 2.3 e richiamati nel contratto di cui al capo 24.

## **CAPO 27. ACCESSO AGLI ATTI**

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

Ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, la stazione appaltante, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento, può inoltrare segnalazione all'ANAC la quale può irrogare una sanzione pecuniaria nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro trenta giorni dalla contestazione

## **CAPO 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

1. Le controversie in materia di scelta del contraente e di aggiudicazione, ai sensi del combinato disposto degli articoli 119, comma 1, lettera a), e 120 del decreto legislativo n. 104 del 2010, contro i provvedimenti che l'Operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) della Lombardia, sezione di Brescia, indirizzo Internet <https://www.giustizia-amministrativa.it>, come segue:

- a) il termine di cui alla lettera b), per la notificazione del ricorso, decorre:
  - dalla data di indizione della gara, come definita all'articolo 4, comma 2, lettera a, delle Premesse, per cause che ostano alla partecipazione;
  - dalla conoscenza del provvedimento di esclusione o di aggiudicazione, resi noti con le modalità previste dall'ordinamento, se presentato rispettivamente contro l'esclusione o contro l'aggiudicazione.
- b) il ricorso deve essere notificato alla Stazione appaltante, nonché ad almeno uno dei controinteressati entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla data di decorrenza di cui alla lettera a);
- c) il ricorso deve essere depositato presso l'autorità giurisdizionale amministrativa entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni;

2. Le controversie in materia di contratto e di esecuzione del medesimo, previo esperimento dei tentativi di transazione e di accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 212 e 211 del Codice, se non risolte, sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria, Foro competente territorialmente in funzione della sede legale della Stazione appaltante, con esclusione della competenza arbitrale.
3. Ai sensi dell'articolo 124 del Codice, , in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del Codice antimafia, o in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto sono interpellati progressivamente gli Operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, se ancora in possesso dei necessari requisiti, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni. In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

## CAPO 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

### **Finalità del trattamento**

I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dall'Amministrazione per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico- economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica.

I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dall'Amministrazione ai fini della stipula del Contratto e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi.

Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

### **Base giuridica e natura del conferimento**

Il Concorrente è tenuto a fornire i dati all'Amministrazione, in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dall'Amministrazione potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione, nonché l'impossibilità di stipulare il contratto.

### **Natura dei dati trattati**

I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate, sono della seguente natura:

- i. dati personali comuni (per esempio anagrafici e di contatto);
- ii. dati relativi a condanne penali e a reati ("giudiziari") di cui all'articolo 10 Regolamento UE, al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla normativa vigente ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle "categorie particolari di dati personali" ("sensibili") di cui all'articolo 9 Regolamento UE.

### **Modalità del trattamento dei dati**

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.

### **Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati**

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara e l'esecuzione del Contratto, dal personale di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara ed all'esecuzione del Contratto, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e/o di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, saranno pubblicati sul Profilo di committente di cui all'art. 2, comma 2, delle Premesse.

Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lettera b, e comma 32 della L. n. 190/2012; art. 35 del D.Lgs. n. 33/2013; nonché art. 27 del D.Lgs. n. 36/2023), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet della Stazione appaltante.

I dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento UE.

### **Periodo di conservazione dei dati**

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell'esecuzione del Contratto, in ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto dell'art. 89 del Regolamento UE.

### **Diritti del concorrente/interessato**

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all'Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE.

In particolare, l'interessato ha:

- i) il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- iii) il diritto di chiedere - e nel caso ottenere - la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o la limitazione del trattamento, nonché di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento;
- iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'articolo 20 del Regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perverrà nei termini di legge e/o non sarà ritenuta soddisfacente dall'interessato, quest'ultimo potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati

personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

### **Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati**

Titolare del trattamento è la Stazione appaltante, che ha provveduto a nominare il proprio Responsabile della protezione dei dati.

Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti e all'esercizio dei diritti dovrà essere indirizzata al Responsabile della Protezione dei dati (DPO) che potrà essere contattato ai recapiti pubblicati sul sito profilo di committente indicato all'art. 2, comma 2, delle Premesse, nella sezione Privacy - Informativa

### **Consenso al trattamento dei dati personali**

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche giudiziari, da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

## **CAPO 30 RISERVA DI AGGIUDICAZIONE**

1. La Stazione appaltante si riserva, con proprio provvedimento, senza che ciò comporti alcun riconoscimento agli Offerenti, nonché all'eventuale aggiudicatario, di rivendicazioni, pretese, aspettative, risarcimenti, rimborso spese o indennizzi di alcun genere:
  - a) di differire, spostare o sospendere il procedimento di gara;
  - b) di non procedere all'aggiudicazione nel caso di cui all'articolo 108, comma 10, del Codice dei contratti, ovvero se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;
  - c) di non procedere all'aggiudicazione o, dopo l'eventuale aggiudicazione, di revocare l'aggiudicazione e non procedere alla stipula del contratto, con provvedimento motivato:
    - fuori dal caso di cui all'articolo 108, comma 10, del Codice, con motivazione che escluda l'applicabilità dell'articolo 1355 del codice civile;
    - nel caso pervengano, in capo all'aggiudicatario, uno o più motivi di esclusione o uno o più requisiti di selezione di cui, rispettivamente, all'articolo 94 E 95 o all'articolo 100 del Codice.

Palazzolo sull'Oglio, 21 marzo 2024

Il Responsabile Unico di Progetto  
Dott. Giuseppe Gallone

Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi del D.LGS. 82/2005 e ss.mm.ii. e relative norme collegate

Allegati al Disciplinare:

Allegato 1: modello domanda di partecipazione

Allegato 2 Documento di gara Unico Europeo in formato elettronico (e-DGUE)

Allegato 3: Modello - Migliorie Offerta tecnica

Allegato 4 – Modello Offerta economica

Allegato 5: Manuale operativo Gara Telematica Traspare